



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione "Cappero delle Isole Eolie", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 9 novembre 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate" che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177", che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l'art. 4 relativo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono state definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;

Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con legge n. 96 del 9 agosto 2018;

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

Visto il decreto 9 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 270 del 20 novembre 2018, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012, alla denominazione “Cappero delle Isole Eolie”, il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Considerato che l'articolo 7 del disciplinare di produzione del “Cappero delle Isole Eolie” individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3;

Considerato che con nota n. 2323 del 4 febbraio 2019 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per la denominazione “Cappero delle Isole Eolie”, completo di modulistica e tariffario;

Considerato che il medesimo piano dei controlli ritenuto conforme, con allegata modulistica e tariffario, è stato trasmesso alla Regione Sicilia con nota n. 1997 del 08 febbraio 2019, al fine di acquisire un parere di competenza;

Considerato che la Regione sopra citata, con nota n. 7026 del 12 febbraio 2019, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare la l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, quale autorità pubblica, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione “Cappero delle Isole Eolie”;

D E C R E T A

**Articolo 1
(Designazione)**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione “Cappero delle Isole Eolie”, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 luglio 2018.

Art.2

(Approvazione piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione “Cappero delle Isole Eolie”, presentati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, sono approvati.

Articolo 3

(Obblighi del soggetto designato)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, per tutta la durata del periodo di validità della designazione, è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, così come da atti depositati presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadrà nel momento in cui l'Organismo medesimo dovesse respingere l'istanza di registrazione.

Articolo 5

(Vigilanza)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dalla Regione Sicilia ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)